



ARCHEOCLUB D'ITALIA

Ente Morale D.P.R. 24 luglio 1986 n. 565

NORME ELETTORALI COMUNI ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI DEI SOCI

Articolo 1

Le Assemblee Nazionali dei Soci

1. L'Assemblea nazionale ordinaria dei soci è indetta due volte all'anno dal Presidente Nazionale e precisamente, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. L'Assemblea ordinaria viene indetta altresì dal Presidente Nazionale entro tre mesi dalla scadenza degli organi sociali elettivi.
2. L'Assemblea nazionale straordinaria dei soci è indetta dal Presidente Nazionale quando ne ravvisa la necessità o su richiesta del Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno un decimo dei Soci Delegati che godono dell'elettorato attivo e passivo.
3. Le convocazioni delle Assemblee Nazionali dei Soci sono inviate ai Presidenti delle Sedi Locali 30 giorni prima delle loro celebrazioni, tramite mail dichiarata e valida intestata alla Sede e altro mezzo informativo digitale (WA - FB - ecc). Le informazioni vengono altresì comunicate a tutti i Soci per il tramite dei Presidenti di Sede, del sito e social web nazionali.
4. Le convocazioni riportano il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori.
5. L'Assemblea Nazionale ordinaria dei soci convocata per l'elezione degli organi sociali è normata dall'art. 3 e seguenti del presente Regolamento.
6. Nelle Assemblee Nazionali ordinarie dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e nelle assemblee straordinarie dei soci, su qualunque argomento all'ordine del giorno, fatta eccezione delle elezioni degli organi sociali che si tengono a scrutinio segreto, le votazioni avvengono per alzata di mano o con altra modalità stabilita dal Presidente dell'Assemblea.
7. Le Assemblee nazionali straordinarie dei soci convocate per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione sono normate secondo quanto stabilito dallo Statuto.
8. Le decisioni, le approvazioni, le deliberazioni, gli indirizzi, le direttive e le ratifiche dell'Assemblea Nazionale dei soci, sia ordinaria, sia straordinaria, devono risultare dai verbali redatti nel corso delle relative riunioni. I verbali devono essere portati a conoscenza del Consiglio Nazionale nella prima seduta utile e pubblicati sul sito istituzionale per la conoscenza di tutti i soci.

Articolo 2

Esercizio del diritto di voto

In conformità a quanto previsto nell'art. 9 comma 5 dello Statuto hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Soci.

In sede di convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci e delle Assemblee per l'elezione dei Comitati Regionali, l'esercizio del diritto di voto può essere comunque delegato con un massimo di due deleghe, attribuite ad eletti dalla medesima Sede o da altre sedi in ambito regionale.

Articolo 3

Elezione dei Rappresentanti alle Assemblee Nazionali

1. I Rappresentanti componenti delle Assemblee Nazionali dei Soci vengono eletti dalle Sedi locali, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, a fine campagna associativa e restano in carica per una consiliatura.
2. La Direzione Nazionale, conclusa la campagna associativa, verifica per ogni sede, gli iscritti aventi diritto all'elettorato attivo e passivo e, preliminarmente, invita:
 - a) I Presidenti delle "sedi in formazione", a comunicare a quale Sede della medesima regione intendono aggregare i propri iscritti, per concorrere a completare in via definitiva il numero dei delegati di cui al comma 4;
 - b) Il Presidente dell'unica sede eventualmente presente in una regione, a comunicare a quale Sede di altra regione intende aggregare i propri resti, per concorrere a completare in via definitiva il numero dei Rappresentanti di cui al successivo comma 4.



ARCHEOCLUB D'ITALIA

Ente Morale D.P.R. 24 luglio 1986 n. 565

3. La Direzione Nazionale, conclusa la fase preliminare di cui al precedente comma 2, determina, con provvedimento del Presidente Nazionale, il numero dei Rappresentanti spettanti ad ogni Sede locale, nonché il numero dei residui resti. Il provvedimento viene comunicato dal Presidente Nazionale a tutti i Presidenti di Sede.
4. Ogni Sede Locale, ha diritto di esprimere un Rappresentante partecipante alle Assemblee Nazionali dei Soci. Qualora il numero degli iscritti della Sede sia superiore a venti soci, viene espresso un delegato ogni ulteriore multiplo di venti. I resti di ogni sede locale vengono calcolati, come differenza tra il totale degli iscritti e il numero di essi rappresentati dai delegati precedentemente determinati.
5. La Direzione Nazionale, sulla base di tutti gli elenchi dei delegati di cui al precedente comma 3 e i resti non attribuibili da ciascuna sede, procede:
 - a) ad effettuare la sommatoria di tutti i resti delle Sedi locali di una stessa regione;
 - b) a stabilire il numero dei Rappresentanti aggiuntivi spettanti attraverso la divisione per venti della suddetta sommatoria e arrotondamento in eccesso;
 - c) a predisporre l'elenco delle Sedi della medesima regione disponendole in ordine decrescente sulla base dei maggiori resti conseguiti e attribuisce i Rappresentanti alle sedi con i resti maggiori, sino al completamento del numero di cui alla lettera b). Nel caso di resti uguali, il delegato viene attribuito alla sede con più iscritti.
6. La Direzione Nazionale, ultimate le operazioni di cui al precedente comma 5, comunica ai Coordinatori regionali e ai Presidenti di Sede locale, il numero dei Delegati eleggibili per ciascuna Sede.
7. Effettuate le votazioni, nei tassativi termini indicati dal Presidente Nazionale, il Presidente della Sede locale trasmette l'elenco nominativo dei propri Rappresentanti alla medesima Direzione.
8. In caso di dimissioni, decadenza o altra giusta causa, la Sede Locale provvede alla sostituzione del delegato, dandone immediata comunicazione alla Direzione Nazionale

LE ASSEMBLEE DEI SOCI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI NAZIONALI

Articolo 4

Determinazioni preliminari

Il Presidente Nazionale, nel caso di rinnovo degli organi associativi nazionali, concluse le elezioni e ricevuti i nominativi dei Rappresentanti da ciascuna Sede di cui all'art.3 comma 7, determina, con apposito provvedimento, il numero dei candidati Consiglieri Nazionali e Consiglieri Coordinatori regionali eleggibili; determina altresì, anche il termine e la modalità con cui i Rappresentanti di ogni Sede presentano le proprie candidature a Consiglieri Nazionali, Consiglieri Coordinatori regionali e Collegio dei Proviviri.

Articolo 5

Determinazione degli eleggibili alle cariche associative

1. Il Presidente Nazionale, verificato il libro dei soci e il data base associativo contenente il numero totale delle Sedi Locali costituite per ogni singola regione e i relativi iscritti, in regola con l'iscrizione, assegna alla regione con almeno tre sedi locali l'eleggibilità di un Consigliere Rappresentante Regionale.
2. Il Presidente Nazionale, ultimato l'adempimento di cui al comma 1, al fine di garantire una maggiore rappresentatività a livello nazionale, implementa il numero dei seggi disponibili per i Consiglieri Nazionali.
3. Il Presidente Nazionale, predispone e invia alle Sedi Locali il numero dei candidati eleggibili alla carica di Consiglieri Nazionali e al Collegio dei Proviviri. I candidati Consiglieri rappresentanti regionali vengono distinti per regione.

Articolo 6

Presentazione delle candidature al Consiglio Nazionale, a Consigliere Rappresentante Regionale e al Collegio dei Proviviri



ARCHEOCLUB D'ITALIA

Ente Morale D.P.R. 24 luglio 1986 n. 565

1. I Rappresentanti eletti da ciascuna Sede Locale, propongono al Presidente Nazionale, entro la data da lui stabilita, propri candidati per ciascuna carica elettiva negli organi associativi, ad eccezione dei Rappresentanti eletti nelle regioni con meno di tre Sedi locali e nelle Sedi estere, che potranno proporre esclusivamente candidature a Consiglieri Nazionali e al Collegio dei Probiviri.
2. Per proporre le cariche elettive univoche, che concorrono alla elezione nel Collegio unico Nazionale, è necessario che:
 - a) per la proposta di candidature al Consiglio Nazionale e al Collegio dei Probiviri, i costituiscano tra loro e/o d'intesa tra le varie Sedi locali di regioni diverse, un raggruppamento o lista elettorale rappresentativa di almeno 1/3 degli eletti rappresentanti all'Assemblea Nazionale dei Soci;
 - b) per le candidature a Consigliere Rappresentante regionale, i rappresentanti costituiscano tra loro e/o d'intesa tra le Sedi locali della medesima regione, un raggruppamento rappresentativo di almeno 1/3 degli eletti rappresentanti all'Assemblea Nazionale dei Soci della stessa regione.
3. Il/I delegato/i che concorrono alla formulazione e alla presentazione di una lista non possono sostenere altre candidature. Non si può essere contemporaneamente candidati a più organi rappresentativi.

Articolo 7

Convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci

Il Presidente Nazionale, ricevute entro la data e nei termini stabiliti le proposte di candidature, insieme alla Segreteria Nazionale ne verifica la proponibilità ai sensi dell'art. 6 comma 2 del presente Regolamento e provvede ad inviare a tutte le Sedi Locali ed ai loro delegati la convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci, contenente:

- a) il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori;
- b) la nomina della Commissione Elettorale Nazionale composta da tre componenti effettivi e due supplenti, designati tra i soci non candidati;
- c) l'elenco dei candidati alle cariche di Consigliere Nazionale e di Consigliere Coordinatore Regionale, distinti per regione, e l'elenco dei candidati a componente del Collegio dei Probiviri.

Articolo 8

Assemblea Nazionale dei Soci

1. L'Assemblea Nazionale dei Soci è presieduta dal Presidente Nazionale uscente, al quale compete di disporre l'inizio e la chiusura delle operazioni di voto, dopo aver preliminarmente relazionato sull'attività associativa, e aver promosso ampio dibattito tra i rappresentanti sugli indirizzi di politica generale associativa.
2. Prima dell'inizio dell'Assemblea Nazionale, la Commissione Elettorale vista le schede elettorali, corrispondenti al totale dell'elenco dei rappresentanti delle Sedi Locali. La scheda priva del contrassegno della Commissione elettorale è nulla.
3. La Commissione elettorale predispone le schede e le custodisce in una scatola opportunamente sigillata.
4. Successivamente la Commissione Elettorale procederà nelle operazioni di accredito dei delegati eletti dalle Sedi Locali, attraverso i seguenti adempimenti:
 - a) riconoscimento del rappresentante tramite documento identificativo, consegna, annotazione e verifica delle eventuali deleghe conferite;
 - b) verifica la conformità legale della/e delega/he conferite, e ne appone annotazione sull'apposito elenco generale.

Articolo 9

Operazioni di voto

1. Al termine del dibattito assembleare, e all'ora stabilita per l'inizio delle votazioni, il rappresentante potrà procedere ad esprimere il proprio voto.
2. Ai fini della espressione del voto, al rappresentante verranno consegnate dalla Commissione Elettorale le schede elettorali differenziate per colore, comprese le eventuali schede corrispondenti alle deleghe ricevute:
 - a) una prima scheda di votazione, differenziata per Regione, nella quale si riporta l'elenco del/dei candidato/i a Consigliere Rappresentante Regionale;
 - b) una seconda unica scheda di votazione riportante l'elenco generale di tutti i candidati a Consigliere Nazionale;
 - c) una terza unica scheda, con l'elenco dei Candidati al Collegio dei Probiviri.
3. I Delegati eletti nelle regioni con meno di tre Sedi Locali e nelle Sedi Estere riceveranno solo le schede per la elezione dei Consiglieri Nazionali e del Collegio dei Probiviri.



ARCHEOCLUB D'ITALIA

Ente Morale D.P.R. 24 luglio 1986 n. 565

4. Il rappresentante, in apposita cabina elettorale, procederà a esprimere il proprio voto secondo le seguenti modalità:
 - a) sulla prima scheda di votazione esprimerà la propria preferenza indicando il candidato elencato a Consigliere Rappresentante regionale, apponendo un segno di votazione solo su un nominativo tra quelli elencati per la propria regione, pena la nullità;
 - b) sulla seconda scheda di votazione potrà esprimere la scelta dei Consiglieri Nazionali apponendo un segno di votazione accanto ad uno o più nominativi (fino al numero massimo indicato nel provvedimento di convocazione); non può essere superato il numero massimo dei candidati da votare, pena la nullità;
 - c) sulla terza scheda di votazione potrà esprimere la scelta del/dei Probiviro/i apponendo un segno di votazione accanto ad uno o più nominativi (fino ad un massimo di tre); non può essere superato il numero massimo dei candidati da votare, pena la nullità.
5. Sono nulle le schede che permettano la riconoscibilità dell'elettore, nonché quelle che rendano impossibile l'interpretazione della volontà dell'elettore e in particolare, ai sensi del precedente comma 4, quelle che contengano un numero di preferenze superiore al numero di candidati da eleggere nei singoli organi collegiali.
6. Il rappresentante provvede a inserire le schede nelle urne dedicate a ciascuna votazione e appone la propria firma di avvenuta espressione del voto nell'elenco generale dei Delegati.
7. Il Presidente della Commissione elettorale Nazionale chiude le operazioni di voto nell'ora in precedenza indicata, consentendo comunque di far votare tutti i rappresentanti presenti all'interno della sede del seggio elettorale.

Articolo 10

Operazioni di scrutinio

1. Chiuse le votazioni, il Presidente della Commissione elettorale Nazionale provvede a raccogliere gli eventuali reclami e ne verifica la validità e, per i casi più complessi, ne dispone il rinvio ai futuri organi nazionali associativi, continuando negli adempimenti. Espletate queste operazioni preliminari, il Presidente della Commissione elettorale Nazionale dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono essere preferibilmente completate senza interruzione. Qualora, a causa dell'ora tarda, si renda necessario, la Commissione può deliberare di proseguire lo spoglio anche nel giorno successivo. In tal caso, i componenti della Commissione annotano sul verbale l'interruzione e assumono le misure necessarie per la custodia delle schede già spogliate e di quelle ancora da spogliare, garantendone la conservazione.
2. Il Presidente della Commissione elettorale Nazionale procede alle seguenti operazioni di scrutinio:
 - a) controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
 - b) prima di iniziare lo spoglio delle schede, separatamente per ciascuna carica associativa, mischia tutte le schede della relativa urna. Man mano che egli dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.
3. Nello spoglio, sono nulle le schede espresse per l'incarico di:
 - a) Consigliere Nazionale, se il numero dei votati risulta superiore al numero degli eleggibili;
 - b) Consigliere Coordinatore Regionale, se vi è espressa più di una preferenza;
 - c) Collegio dei Probiviri, se vi sono espresse più di tre preferenze.
4. Alla fine di ogni spoglio effettuato, il Presidente della Commissione elettorale Nazionale effettua il riscontro tra il numero delle schede votate e il numero dei rappresentanti votanti.
5. Per ciascuna delle tre tipologie di voto viene redatto apposito verbale in cui le relative operazioni sono sinteticamente descritte. In ciascun verbale sono riportate le eventuali contestazioni, le decisioni contingentemente prese dal Presidente e i risultati dello scrutinio per ciascun incarico associativo. Ogni verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.
6. Terminato lo scrutinio, il Presidente della Commissione elettorale Nazionale inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede bianche, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. Le schede nulle e bianche, prima di essere inserite nei relativi plichi devono essere sbarrate, timbrate e firmate dal Presidente e da un componente del seggio elettorale. I plichi sono firmati dal Presidente della Commissione elettorale Nazionale e dal Segretario di essa, e allegati al relativo verbale. I verbali, in uno con i plichi sigillati e con l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto, corredato dalle firme dei votanti, sono trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Articolo 11

Proclamazione degli eletti

1. Il Presidente della Commissione elettorale nazionale procede alla proclamazione degli eletti al Consiglio Nazionale dell'Archeoclub d'Italia.
Saranno proclamati eletti:



ARCHEOCLUB D'ITALIA

Ente Morale D.P.R. 24 luglio 1986 n. 565

- a) Consiglieri Rappresentanti Regionali, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito dei voti espressi dai Delegati della propria Regione;
 - b) Consiglieri Nazionali, i primi candidati, nel numero di cui all'art. 5 comma 2, che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
 - c) Proviviri effettivi, i primi tre candidati e supplenti i successivi che avranno ottenuto nell'ordine il maggior numero di voti.
2. E' proclamato Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze; egli è incaricato di presiedere il Consiglio Nazionale nella prima riunione d'insediamento.
 3. In tutte le votazioni, in caso di parità di preferenze espresse sui candidati, vengono proclamati eletti i candidati di minore età.
 4. Il verbale con la proclamazione degli eletti sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti il seggio, in uno con i plichi sigillati, sarà trasmesso alla Segreteria Nazionale unitamente a tutti gli altri documenti di votazione.

Articolo 12

Convocazione degli eletti nel Consiglio Nazionale ed elezione del Presidente Nazionale

1. Il Consigliere anziano, al termine dello spoglio e dopo la proclamazione degli eletti, indica la data della prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale e del Collegio dei Proviviri dell'Archeoclub d'Italia, da tenersi entro trenta giorni dalla data della votazione. Il Consigliere anziano presiede la prima seduta utile dei proclamati eletti, i quali procedono alla elezione del Presidente Nazionale, dei componenti la Direzione Nazionale e del Tesoriere. Nella medesima seduta gli eletti del Collegio dei Proviviri eleggono il loro Presidente.
2. Le suddette elezioni avvengono secondo le modalità stabilite dal Consigliere anziano.

LE ASSEMBLEE DEI SOCI PER L'ELEZIONE DEI COMITATI REGIONALI

Articolo 13

Adempimenti

1. Concluse le procedure nazionali di cui agli art. 11 e 12 del presente Regolamento, il Consigliere Rappresentante Regionale eletto, ha l'obbligo di indire entro trenta giorni l'Assemblea regionale per l'elezione del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Direzione Nazionale.
2. Con specifico provvedimento, il Consigliere Rappresentante Regionale, convoca l'Assemblea dei Delegati di ciascuna Sede della regione dandone comunicazione ai Delegati, ai Presidenti di Sede e alla Direzione Nazionale, tramite mail dichiarata e valida intestata alla Sede o ad altro responsabile a suo tempo indicato dalla Sede. Si ritiene comunque valido qualsiasi altro mezzo informativo digitale (WA - FB - ecc). Il provvedimento di convocazione viene altresì portato a conoscenza di tutti i Soci per il tramite del sito e social web nazionali.
3. Nel corso dell'Assemblea generale dei rappresentanti della regione potranno eleggersi nel Comitato Regionale:
 - a) n. 4 (quattro) componenti, nelle regioni che contano sino a dieci Sedi Locali;
 - b) n. 6 (sei) componenti, nelle regioni che contano più di dieci Sedi Locali.
4. Nelle elezioni dei Comitati Regionali dovrà comunque essere garantita, una equa rappresentanza territoriale.

Articolo 14

Presentazione delle candidature ai Comitati Regionali

1. I rappresentanti eletti da ciascuna Sede Locale della medesima regione, propongono propri candidati nei Comitati Regionali.
2. Per proporre le cariche elettive univoche, che concorrono alla elezione nel Comitato Regionale, è necessario che i rappresentanti costituiscano tra loro e/o d'intesa tra varie Sedi della medesima regione, un raggruppamento rappresentativo di almeno 1/3 degli eletti rappresentanti all'Assemblea Nazionale dei Soci della medesima regione.

Articolo 15

Convocazione Assemblea Regionali dei rappresentanti

1. Il Consigliere Rappresentante Regionale, ricevute nei termini stabiliti le proposte di candidature, invia l'elenco alla Segreteria Nazionale, che ne verifica la proponibilità ai sensi dell'art. 14 comma 2 del presente Regolamento e provvede subito dopo ad inviare al Consigliere Rappresentante Regionale la ratifica delle candidature.



ARCHEOCLUB D'ITALIA

Ente Morale D.P.R. 24 luglio 1986 n. 565

2. Il Consigliere Rappresentante Regionale, invia ai sensi dell'art. 13 comma 2 del presente Regolamento la convocazione dell'Assemblea Regionale dei rappresentanti, contenente:

- a) il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori;
- b) la nomina della Commissione Elettorale Regionale composta da tre componenti, designati tra i soci non candidati;
- c) l'elenco in ordine alfabetico dei candidati alla carica di Consigliere del Comitato Regionale.

Articolo 16

Assemblea Regionale dei Soci

1. L'Assemblea Regionale dei rappresentanti è presieduta dal Consigliere Rappresentante Regionale, al quale compete di disporre l'inizio e la chiusura delle operazioni di voto, dopo aver preliminarmente relazionato sull'attività associativa, e aver promosso ampio dibattito tra i rappresentanti sugli indirizzi di politica associativa regionale. All'Assemblea Regionale dei rappresentanti partecipa un Consigliere Nazionale all'uopo delegato dal Presidente Nazionale, nonché ogni altro Consigliere Nazionale che ne faccia richiesta, tutti senza diritto di voto.
2. Prima dell'inizio dell'Assemblea Regionale, la Commissione Elettorale, verifica le schede elettorali, corrispondenti al totale dell'elenco dei rappresentanti delle Sedi Locali. La scheda priva del contrassegno della Commissione elettorale è nulla.
3. La Commissione elettorale predispone le schede e le custodisce in una scatola opportunamente sigillata.
4. Successivamente la Commissione Elettorale procederà nelle operazioni di accredito dei rappresentanti eletti dalle Sedi Locali, attraverso il riconoscimento del rappresentante tramite documento identificativo e verifica altresì la conformità legale della/e delega/deleghe conferite in conformità con l'art. 13 comma 3 dello Statuto, apponendone annotazione sull'elenco generale dei votanti.

Articolo 17

Operazioni di voto

1. Al termine del dibattito assembleare, e all'ora stabilita per l'inizio delle votazioni, il rappresentante potrà procedere ad esprimere il proprio voto.
2. Ai fini della espressione del voto, al rappresentante verranno consegnate dalla Commissione Elettorale la propria scheda elettorale e quella/e derivante/i da delega/deleghe.
3. Il rappresentante, in apposita cabina elettorale o postazione a ciò dedicata, procede a esprimere il proprio voto sulla scheda di votazione apponendo un segno di votazione solo sui nominativi tra quelli elencati, pena la nullità;
4. Sono nulle le schede che permettano la riconoscibilità dell'elettore, nonché quelle che rendano impossibile l'interpretazione della volontà dell'elettore, e in particolare quelle che contengano un numero di preferenze superiore al numero di candidati da eleggere nel Comitato Regionale.
5. Il rappresentante provvede a inserire le schede nell'urna dedicata e appone la propria firma di avvenuta espressione del voto nell'elenco generale dei Rappresentanti.
6. Il Presidente della Commissione elettorale Regionale chiude le operazioni di voto nell'ora in precedenza indicata, consentendo comunque di far votare tutti i rappresentanti presenti all'interno della sede del seggio elettorale.

Articolo 18

Operazioni di scrutinio

1. Chiuse le votazioni, il Presidente della Commissione elettorale Regionale provvede a raccogliere gli eventuali reclami e ne verifica la validità e, per i casi più complessi, ne dispone l'invio alla Segreteria Nazionale, continuando negli adempimenti. Espletate queste operazioni preliminari, il Presidente della Commissione elettorale Regionale dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono essere preferibilmente completate senza interruzione. Qualora, a causa dell'ora tarda, si renda necessario, la Commissione può deliberare di proseguire lo spoglio anche nel giorno successivo. In tal caso, i componenti della Commissione annotano sul verbale l'interruzione e assumono le misure cautelari necessarie per la custodia delle schede già spogliate e di quelle ancora da spogliare, garantendone la conservazione e apponendo un sigillo al contenitore.
2. Il Presidente della Commissione elettorale Regionale procede alle seguenti operazioni di scrutinio:
 - a) controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
 - b) prima di iniziare lo spoglio delle schede, mischia tutte le schede della relativa urna. Man mano che egli dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.
3. Nello spoglio, sono nulle le schede espresse che contengano un numero di preferenze superiore al numero di candidati da eleggere nel Comitato Regionale.
4. Alla fine dello spoglio effettuato, il Presidente della Commissione elettorale Regionale effettua il riscontro tra il numero delle schede votate e il numero dei Delegati votanti.



ARCHEOCLUB D'ITALIA

Ente Morale D.P.R. 24 luglio 1986 n. 565

5. Delle operazioni di voto viene redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono riportate le eventuali contestazioni, le decisioni contingentemente prese dal Presidente e i risultati dello scrutinio. Il verbale è siglato in ciascun foglio dal Presidente e da tutti i componenti del seggio elettorale.
6. Terminato lo scrutinio, il Presidente della Commissione elettorale Regionale inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede bianche, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. Le schede nulle e bianche, prima di essere inserite nei relativi plichi devono essere sbarrate, timbrate e firmate dal Presidente e da un componente del seggio elettorale. I plichi sono firmati dal Presidente della Commissione elettorale Regionale e dal Segretario di essa, e allegati al verbale. Il verbale, in uno con i plichi sigillati e con l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto, corredato dalle firme dei votanti, è trasmesso alla Segreteria Nazionale.

Articolo 19

Proclamazione degli eletti

1. Il Presidente della Commissione elettorale regionale procede alla proclamazione degli eletti nel Comitato Regionale.
2. Saranno proclamati eletti alla carica di Consigliere del Comitato Regionale i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze nell'ambito dei voti espressi dai Rappresentanti. Nel caso di parità dei voti espressi prevale il candidato di minore età.
3. Il verbale, in uno con i plichi sigillati e sottoscritti, sarà trasmesso alla Segreteria Nazionale.

Articolo 20

Convocazione degli eletti nel Comitato Regionale

Il Consigliere Rappresentante Regionale, al termine dello spoglio e dopo la proclamazione degli eletti, indice la riunione del Comitato Regionale, da tenersi entro trenta giorni dalla data della votazione, dandone comunicazione alla Direzione Nazionale.

Articolo 21

CLAUSOLE FINALI AL REGOLAMENTO

1. In caso si riscontrino inadempienze commesse durante gli scrutini, fermo restando il diritto a ricorrere in ultima istanza all'autorità giudiziaria, dovrà essere preventivamente adita alla Commissione elettorale per un'ulteriore verifica circa la fondatezza del ricorso ed in subordine il Collegio dei Probiviri in carica.
2. In caso di particolari e conclamate emergenze di carattere nazionale e/o espresse esigenze associative delle Sedi Locali e/o regionali, il Presidente Nazionale, su parere vincolante del Consiglio Nazionale, può in deroga alle norme stabilite dal presente Regolamento, disciplinare diversamente le modalità di svolgimento delle Assemblee dei Soci anche mediante votazioni a distanza. Tale modalità dovrà comunque garantire il rispetto dei diritti di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni, al fine di garantire il regolare svolgimento delle stesse in sicurezza e comunque in linea con le normative nazionali e regionali. Il Presidente Nazionale, su parere vincolante del Consiglio Nazionale, sempre nel caso di particolari e conclamate emergenze di carattere nazionale e/o espresse esigenze associative delle Sedi Locali e/o regionali ove è necessario potrà autorizzare riunioni in presenza contingentate, potrà altresì stabilire di derogare al numero di deleghe previsto dall'art. 2 comma 2) del presente Regolamento, con il limite massimo di tre deleghe.